



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica in persona del Cons. dr. Antonino GRASSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **21416** del registro di segreteria, proposto con ricorso depositato il 18.9.2023, da OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS ed ivi residente in OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sandra Biglioli (c.f.: BGLSDR68H50E542U), con lei elettivamente domiciliato in La Spezia Viale Italia n.121, indirizzo di posta elettronica: sandra.biglioli@avv.sp.legalmail.it,

contro

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante pro tempore, domiciliato e rappresentato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, nella persona di Col. CCrn Maurizio MACARI, capo Divisione Previmil, c.f. 80425650589, pec: previmil@postacert.difesa.it;

- la CMO La Spezia, Dipartimento Militare di Medicina Legale, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore;

- INPS di La Spezia, in persona del Direttore legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Fuochi (c.f. FCH LRT 58S22D969F), pec: avv.alberto.fuochi@postacert.inps.gov.it, per procura generale alle liti del

	21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma,	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha adito questa Corte per ottenere:	
	l’iscrizione tabellare alla settima/ottava categoria della Tabella A – d.P.R. n.	
	915/1978 per l’infermità “ispessimenti pleurici a placche calcifiche diffuse di	
	N.D.D. con lieve sindrome disventilatoria restrittiva”, in soggetto con anam-	
	nesi lavorativa di esposizione all’asbesto quale dipendente in congedo della	
	Marina Militare, al fine del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e conse-	
	quenziali statuizioni di condanna; l’annullamento del parere espresso dalla	
	CMO La Spezia con PV. OMISSIS; l’annullamento del Decreto n. OMISSIS	
	del Ministero della Difesa-Direzione della Previdenza Militare e della Leva- I	
	Reparto-2^ Divisione. In via istruttoria chiede l’ammissione di CTU medico-	
	legale diretta ad accertare l’iscrizione tabellare alla Tabella A categoria set-	
	tima/ottava annessa al d.P.R. n.915/1978 per l’infermità contratta in servizio.	
	Con vittoria di spese, competenze ed accessori con distrazione in favore del	
	procuratore.	
	A tal fine ha esposto che:	
	- è collocato in congedo dal 31.12.2006 con il grado di 1°M.llo Lgt. della Ma-	
	rina Militare;	
	- con istanza protocollata il 19/10/2011, ha domandato al Ministero della Di-	
	fesa, ai fini dell’equo indennizzo e della PPO, il riconoscimento della dipen-	
	denza dal servizio della infermità/lesione “asbestosi polmonare”, sul presup-	
	posto della esposizione, dal 1966 al 1987, a polveri di amianto durante il ser-	
	vizio alle dipendenze della Marina Militare, quale meccanico navale, con	
	2	

	anamnesi lavorativa di esposizione ad asbesto confermata dal curriculum la-	
	vorativo rilasciato dall'Amministrazione;	
	- la CMO, con PV. OMISSIS, ha accertato la presenza di "ispessimenti pleurici	
	a placche suggestivi di asbestosi in soggetto con anamnesi lavorativa per espo-	
	sizione ad amianto" ed ascritto l'infermità alla Tabella B del d.P.R. n.	
	915/1978;	
	- in data 26.03.2019 ha domandato al Ministero della difesa- Previmil, l'aggra-	
	vamento della infermità asbestosi pleurica, anche ai fini della PPO;	
	- la CMO, con PV. OMISSIS, ha dichiarato l'infermità NON aggravata e con	
	decreto n. OMISSIS della D.G. della Previdenza Militare e della Leva del Mi-	
	nistero della Difesa, è stato confermato il diniego alla domanda di aggrava-	
	mento ai fini della PPO.	
	Con memoria depositata il 19.2.2024 si è costituita l'Amministrazione della	
	difesa, deducendo: l'insindacabilità del giudizio medico-legale formulato dalla	
	CMO, quale manifestazione di discrezionalità tecnica vincolante per la stessa	
	Amministrazione; che il rimedio istruttorio della CTU, in assenza di puntuale	
	critica della valutazione resa dall'Amministrazione, non può essere conside-	
	rato, o comunque diventare, un mezzo di prova al quale ricorrere ai fini del	
	riesame della fattispecie amministrativa già valutata da parte della Pubblica	
	amministrazione competente all'adozione dell'atto finale; la violazione	
	dell'onere, previsto dall'art. 2697 c.c. in capo al ricorrente, di provare e docu-	
	mentare la sussistenza del nesso causale fra la patologia sofferta e le situazioni	
	cui possa essere stato esposto nell'adempimento degli obblighi di servizio; la	
	prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2 del r. d. n. 295/39, come sosti-	
	tuito dall'art. 2 legge n. 428/85, per i ratei pensionistici precedentemente	
	3	

	maturati. Conclude per l'infondatezza delle censure proposte, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di lite.	
	Con memoria depositata l'11.4.2024 si è costituito l'INPS che: in via pregiudiziale ha eccepito l'inammissibilità per carenza della domanda amministrativa nei confronti dell'Istituto; in subordine e nel merito, ha dedotto che il parere dell'Organo ministeriale competente riveste natura vincolante per l'Istituto e non può essere sostituito, in via amministrativa, da altro parere o determinazione di altri organi. Nel caso di cui trattasi, l'Organo, pur accertando la presenza di "placche pleuriche bilaterali in soggetto con anamnesi lavorativa di esposizione all'amianto" ha negato la causalità della patologia all'attività di servizio, non ascrivendo la suddetta infermità alla Tabella A, 7° categoria.	
	Alla pubblica udienza del 17.4.2024, con ordinanza a verbale il giudizio è stato rinviato al ruolo del 29.5.2029 su richiesta di parte.	
	In esito alla pubblica alla pubblica udienza del 29.5.2024 è stata resa sentenza/ordinanza n. 42/2024, con la quale è stata dichiarata ammissibile la domanda; incaricato il Collegio Medico Legale, Sezione speciale, presso la Corte dei conti, in Roma, per l'indicazione della categoria tabellare ex d.P.R. n. 915/1978, cui siano ascrivibili le infermità lamentate dal ricorrente e di cui ai precedenti giudizi diagnostici e per la verifica della loro suscettibilità di miglioramento o meno; rinviato per la prosecuzione del giudizio all'udienza del 9.10.2024.	
	Alla pubblica udienza del 9.10.2024 l'avv. Sandra Biglioli, per il ricorrente, ha chiesto il rinvio della discussione nelle more della conclusione delle operazioni consulenziali. Il resistente Istituto, in persona dell'avv. Alberto Fuochi, non si è opposto.	
	4	

	Con ordinanza n. 19/2024, resa fuori udienza, il giudizio è stato rinviato al ruolo odierno.	
	Con atto depositato il 18.12.2024 il CTU ha reso le valutazioni richieste.	
	Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2025, nessuno presente per l'Amministrazione della difesa, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento sulla scorta della consulenza medico-legale. Il resistente INPS ha concluso come in atti. Il giudizio è stato quindi definito con la lettura del dispositivo in udienza	
	DIRITTO	
	Il ricorrente si duole che la propria domanda di PPO non sia stata accolta dall'Amministrazione.	
	Con sentenza-ordinanza n. n. 42/2024 la Corte ha: ritenuto la propria giurisdizione sulla domanda dispiegata; ritenuto non necessario integrare il contraddittorio nei confronti della CMO; ritenute ammissibili la domanda e la richiesta istruttoria; incaricato il Collegio Medico Legale, Sezione speciale, presso la Corte dei conti, in Roma, per l'indicazione della categoria tabellare ex d.P.R. n. 915/1978, cui siano ascrivibili le infermità lamentate dal ricorrente e di cui ai precedenti giudizi diagnostici e per la verifica della loro suscettibilità di miglioramento o meno.	
	Il CTU ha depositato in data 18.12.2024 le valutazioni medico-legali richieste, per le quali -non essendo in discussione la dipendenza dal servizio dell'infermità pneumologica (in quanto già precedentemente asseverata da parte della Marina Militare nel curriculum lavorativo datato 10 gennaio 2011, comprovante una esposizione ad asbesto del militare dall'anno 1966 al 1987)- la patologia sofferta dal ricorrente risulta da inquadrare come “ <i>Deficit respiratorio di tipo restrittivo di grado moderato, spirometricamente accertato, in soggetto</i>	
	5	

	con placche pleuriche diffuse in anamnesi professionale positiva per esposi-	
	zione ad amianto”. Secondo il CTU, la patologia è stabilizzata, non è suscetti-	
	bile di miglioramento ed è riconducibile ad una ottava categoria della Tabella	
	A ex d.P.R. n. 915/1978, a far data dalla domanda di aggravamento.	
	Osserva la Corte che le operazioni consulenziali si sono svolte secondo la scan-	
	sione fissata dall’ordinanza istruttoria, pervenendo a risultati che appaiono	
	adeguatamente argomentate e intrinsecamente coerenti. Le controparti, del re-	
	sto, non hanno formulato osservazioni sul procedimento logico-giuridico se-	
	guito dal CTU e sui risultati medico-legali cui lo stesso è pervenuto.	
	In definitiva il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto fondato, con	
	riconoscimento del diritto azionato dalla data della domanda di aggravamento,	
	giusta art. 191, c. 3, d.P.R. n. 1092/1973.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie, nei sensi di cui	
	in motivazione, il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto del ricorrente alla	
	pensione privilegiata per “Deficit respiratorio di tipo restrittivo di grado mo-	
	derato, spirometricamente accertato, in soggetto con placche pleuriche diffuse	
	in anamnesi professionale positiva per esposizione ad amianto”, ascrivibile alla	
	Tab A, 8° Categoria, di cui al d.P.R. n. 915/1978, con decorrenza dalla do-	
	manda di aggravamento. Con condanna dell’Amministrazione a corrispondere	
	il relativo trattamento previdenziale.	
	Pone a carico delle Amministrazioni convenute, in parti uguali, le spese di lite	
	per complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, in quanto dovuti, con	
	6	

distrazione in favore del procuratore.

Manda alla segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma 3, del Codice nei riguardi del ricorrente.

IL GIUDICE

Antonino Grasso

Depositata in segreteria il 5 febbraio 2025

AI SENSI DELL'ART. 52 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30
GIUGNO 2003 N. 196, IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE
LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI
ANCHE INDIRETTI DEL RICORRENTE, EREDI ED AVENTI
CAUSA.

Il direttore della segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente